REGOLAMENTO CALCIO



ASSOCIAZIONE DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 1 - Le società

Le Società sportive di base (o comunque denominate) che intendono partecipare alle attività promosse, gestite ed organizzate dall' ACSI per il tramite della Commissione Calcio devono richiedere ed ottenere l'affiliazione all'Ente.

- a) Per l'affiliazione le Società sportive devono:
 - 1) presentare domanda sull'apposito modulo firmato dal Presidente della Società stessa e recante elencati almeno tre dirigenti (compreso il Presidente);
 - 2) accettare, con l'avvenuta affiliazione, i principi e le finalità dell'Associazione, nonché gli statuti ed i regolamenti che ne disciplinano l'attività.
- b) Le società sono legalmente rappresentate:
 - dal Presidente in rappresentanza dell'organo direttivo la Società stessa;
 - dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale designato per le manifestazioni e limitate alla medesima;
 - dal Capitano della squadra nel caso in cui manchi il dirigente accompagnatore e con gli stessi limiti;
 - da altro dirigente della Società, purché tesserato e munito di delega rilasciata dal Presidente.
- c) Le Società affiliate devono:
 - 1) garantire un comportamento sportivamente corretto di tutti i propri soci e tesserati sia in campo che fuori, rispondendone a tutti gli effetti;
 - 2) adempiere a tutti gli obblighi regolamentari per quanto concerne le manifestazioni;
- 3) sottoporre i propri soci atleti alla visita medico sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica,
 - conservandone la documentazione agli atti;
 - 4) comunicare alla commissione calcio i propri colori sociali e l'indirizzo, così come ogni eventuale variazione degli stessi;
 - 5) pagare le quote di partecipazione secondo le norme previste per le singole manifestazioni;
 - 6) le Società affiliate hanno la facoltà di richiedere ed ottenere in ogni momento colloqui e/o confronti con i responsabili delle commissioni calcio, anche in merito ad avvenimenti che investono la disciplina: non saranno, comunque, ammessi confronti con i direttori di gare in merito agli eventuali episodi delle manifestazioni stesse.

Art. 2 - Giocatori

a) Categorie:

i giocatori che partecipano alla attività della commissione calcio sono divisi nelle seguenti categorie:

Settore giovanile e amatoriale

- La categoria "primi calci o piccoli amici" è riservata ai bambini che vanno dai sei agli otto anni di età. Le partite vengono giocate su campi di dimensioni ridotte (35 x 25 metri), con porte di dimensioni adeguate all'età. I palloni devono essere più leggeri di quelli usati dagli adulti ed il numero dei giocatori per squadra non deve superare le cinque unità. I tempi di gioco possono essere due da 15 minuti, o tre da 10 minuti ciascuno, nei quali tutti i bambini devono giocare per dare la possibilità ad ognuno di toccare la palla nel corso di tutta la partita, rendendo così i ragazzi più partecipi al gioco;
- La categoria "pulcini" è riservata ai bambini di età compresa tra gli otto e i dieci anni. Le gare si disputano tra sette giocatori su di un campo ridotto, con porte, con porte di dimensioni 4 x 2 metri e palloni identificati con il numero 4. La partita viene suddivisa in tre tempi da 15 minuti e tutti i bambini devono giocare obbligatoriamente un tempo;
- La categoria "esordienti" è riservata ai bambini di età compresa tra i dieci e i dodici anni. Il campo da gioco dovrebbe essere leggermente ridotto nelle dimensioni rispetto a quello degli adulti ed i giocatori devono essere undici per squadra. Il pallone rimane il numero 4 e i tempi di gioco sono tre da 18 minuti ciascuno;
- La categoria "giovanissimi" è riservata ai ragazzi con età compresa tra i dodici ed i quattordici anni. Si gioca su di un campo di dimensioni normali e con il pallone numero 5. I tempi della partita sono due da 30 minuti cadauno e le sostituzioni possono essere effettuate da tutti i componenti della panchina, senza limiti. Una volta uscito dal campo, il giocatore non può più rientrarvi fino al termine della gara. Nella categoria "giovanissimi" le ragazze possono giocare solo su autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico competente. Dalle categorie superiori, le ragazze, giocano campionati e tornei a loro riservati, con limiti di età differenti rispetto al settore giovanile maschile;
- La categoria "allievi" è riservata ai ragazzi tra i quattordici e i sedici anni di età: I tempi di gioco

sono di 35 o 40 minuti, a seconda del campionato: provinciale, regionale o nazionale;

- La categoria "juniores" è riservata ai ragazzi fino ai diciotto anni di età. I tempi so di 45 minuti
 - ciascuno ed il numero di sostituzioni è di tre giocatori per tutto l'arco della partita.
 - La categoria "Dilettanti e/o Amatori" è riservata ai soci atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età. E' ammessa in deroga anche la partecipazione di soci atleti di età inferiore che abbiano compiuto i 16 anni, con autorizzazione specifica scritta da parte dei genitori e/o legale rappresentante (allegata LIBERATORIA MINORENNE).

b) Tesseramento:

i giocatori, per partecipare alle attività della Commissione calcio, devono essere tesserati. Per il

tesseramento devono essere osservate le seguenti norme:

- 1) la richiesta del tesseramento dovrà essere redatta su apposito cartellino compilato in ogni parte;
- 2) compilare il modulo per il tesseramento dei soci atleti (Mod. 1/tess.);
- 3) la richiesta dovrà essere accompagnata da una fotografia formato tessera e da un certificato medico comprovante l'idoneità fisica alla pratica agonistica (certificazione: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria), conservandone

la documentazione agli atti (allegata DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA');

- 4) all'atto della richiesta dovrà essere esibito uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità patente auto passaporto porto d'arma licenza di caccia o pesca libretto universitario tessere rilasciate da Ministeri o da altre Amministrazioni Pubbliche e regolarmente fornite di foto vidimate certificato comunale di identità (per i minori di 14 anni);
- 5) il tesseramento sarà valido a tutti gli effetti a partire dal giorno seguente a quello della vidimazione da parte dell'Ufficio Tesseramento della Commissione Calcio ACSI. La stessa Commissione può disporre, entro 15 giorni, la regolarizzazione dei cartellini compilati erroneamente: in mancanza di tale adempimento potrà ritenere nulli i cartellini errati;
- 5) è fatto divieto agli atleti, durante la medesima annata sportiva, tesserarsi per più di una società affiliata all' ACSI: gli atleti che incorrono nel doppio tesseramento subiscono la squalifica sino a 6 mesi:
- 6) la Commissione Provinciale Calcio stabilisce all'inizio dell'anno sportivo la data di inizio e di chiusura del tesseramento.
 - Non sono ammesse richieste di tesseramento per le finali dei Campionati Provinciali, Regionali o Nazionali:
- 7) non possono essere tesserati giocatori che abbiano subito il ritiro definitivo della tessera da parte della FIGC o da altri Enti di Promozione, o altra punizione superiore a mesi sei in rispetto alle convenzioni fra i medesimi ai vari livelli.
- 8) la vidimazione dei cartellini non implica l'automatica validità del tesseramento, in quanto rimangono eventuali eccezioni di invalidità (falsificazioni, alterazioni, ecc.);
- 9) In caso di smarrimento dei cartellini atleti e dirigenti, dovrà essere richiesto al Comitato Organizzatore l'emissione di nuovi cartellini al costo corrente, poiché per ragioni assicurative non è possibile rilasciare duplicati.

c) Vincolo e svincolo:

Il giocatore è vincolato per una stagione sportiva per la società con cui ha contratto il tesseramento e può essere svincolato solo nei seguenti casi:

- 1) per inattività della società
 - Spetta al giocatore la cui società comunichi volontariamente alla Commissione Calcio la propria inattività e non prenda parte all'attività ufficiale. In tal caso il giocatore è svincolato al momento della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della dichiarazione di inattività della Società. Non può, comunque, prendere parte alla attività per altra società nel corso della stessa manifestazione. Fanno eccezione le manifestazioni strutturate in più gironi, dove è autorizzato fra società inserite in gironi diversi. Il trasferimento è ammesso una sola volta nel corso della stagione sportiva.
- 2) per scioglimento della società
 - Spetta al giocatore la cui società comunichi l'avvenuto scioglimento; in tal caso i giocatori sono svincolati d'autorità dal momento della pubblicazione sul C.U..
- 3) per rinunzia da parte della società
 - E' ammesso lo svincolo per la volontaria rinuncia della società di giocatori che non abbiano preso parte a gare ufficiali di Commissione Calcio: in tal caso le società dovranno rilasciare nullaosta in duplice copia e relativo cartellino.

Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del presente articolo il giocatore svincolato può partecipare all'attività ufficiale per altra società.

d) svincolo per l'attività ricreativa

E' ammesso lo svincolo per l'attività ricreativa, oltre che per i casi sopra esposti, anche per semplice rilascio del nulla-osta da parte della società di appartenenza: in tal caso lo svincolo è relativo alla sola durata del torneo per cui viene rilasciato.

N.B.: in ogni caso una copia del nulla-osta deve essere depositata presso la Commissione Calcio A.C.S.I. e, inoltre, resta inteso che nell'ambito della attività dell' ACSI, sia essa ufficiale o ricreativa, un giocatore non può prendere parte a più di una gara nello stesso giorno solare (categoria Amatori) o nelle 48ore (categoria Giovanile). Salvo deroghe della C.N.C..

e) Norme per lo svolgimento dei Campionati di Calcio, Calcio a Cinque e Calcio a Sette:

- 1. I campionati dilettanti (calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7) al fine di consentire un'organica programmazione delle fasi successive, dovranno <u>tassativamente rispettare</u> le seguenti scadenze: <u>il campionato provinciale dovrà terminare entro il 15 maggio.</u>
 - la fase regionale dovrà terminare entro il 30 maggio.
 - Sarà compito della Commissione Nazionale calcio programmare le eventuali fasi interregionali e/o nazionali. Presumibilmente la fase nazionale potrà svolgersi dal **1° giugno** dell'anno sportivo in corso ed entro e non oltre il **15 settembre** dell'anno sportivo successivo, <u>salvo diverse disposizioni</u>. La durata della stessa sarà di almeno 5 giorni.
- 2. I Comitati provinciali dovranno far pervenire al Comitato regionale e alla Direzione Nazionale entro il 15 maggio i risultati del campionato di calcio a 11, calcio a cinque e calcio a sette per poter accedere alle eventuali fasi regionali. I Comitati regionali dovranno far pervenire alla Direzione Nazionale entro il 30 maggio i risultati delle fasi regionali di calcio a 11, calcio a cinque e calcio a sette per poter accedere successivamente a quelle interregionali e/o nazionali, pena l'esclusione.
- 3. Per ottenere il diritto di partecipazione alle fasi successive ogni campionato provinciale dovrà avere i seguenti requisiti:
 - il campionato deve essere strutturato con un minimo di otto squadre;
 - l'articolazione del campionato deve essere imperniata sulla formula del girone all'italiana (una contro tutte) con gare di andata e ritorno.
- 4. Per l'accesso alle fasi nazionali (Finali nazionali o Campionato nazionale) inoltre la Commissione Nazionale sulla base delle risultanze dei vari campionati, potrà predisporre una fase di incontri interregionali per quelle regioni che non hanno avuto fasi regionali da disputare all'interno della propria regione.
- 5. Tutte le operazioni di tesseramento devono essere concluse nella settimana che precede la fine del campionato provinciale. Non è ammessa la partecipazione della società la cui domanda di affiliazione non sia stata ratificata dagli organi competenti dell' ACSI.
- 6. La fase di qualificazione regionale è demandata per l'organizzazione al Comitato regionale competente il quale ha libera ed autonoma competenza nella formulazione dei calendari e determinazione delle sedi, sempre che siano rispettate le presenti norme e ne sia informata la Direzione Nazionale e la Commissione Nazionale calcio
- 7. Le fasi nazionali si svolgeranno nella località prescelta dalla Direzione Nazionale, la quale ne curerà anche l'aspetto logistico, in collaborazione con la Commissione Nazionale calcio.

 Alla manifestazione "Campionato nazionale" possono partecipare tutte le società in regola con
 - l'affiliazione e il tesseramento per l'anno sportivo in corso, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
- 8. Gli arbitri delle gare interregionali e/o nazionali saranno designati dalla Commissione Nazionale calcio ACSI. A tale proposito ogni Comitato provinciale dovrà predisporre l'invio alla segreteria nazionale e alla Commissione Nazionale calcio, entro il 31.03 di un elenco completo dei propri arbitri in attività corredandolo del numero di tessera nazionale ACSI, e dovranno disporre dei seguenti requisiti:

- conoscenza dei regolamenti;
- idoneità a dirigere gare nelle tre discipline (5-7-11);
- disponibilità a collaborare con funzione di assistente;
- preparazione atletica e idoneità fisica.
- 9. In occasione delle Manifestazioni Nazionali, per una maggiore trasparenza, ogni Società può nominare un rappresentante (oppure solo un rappresentante per tutte le società) da inserire all'interno della Commissione Nazionale, come uditore, senza che i singoli interventi abbiano potere decisionale.
- 10. Per accedere alle fasi nazionali esordienti, la fase provinciale del campionato dovrà prevedere la partecipazione di almeno sei società sportive. La scelta delle società finaliste potrà avvenire ad inviti con il criterio della rotazione, oppure tramite fasi successive interregionali secondo disposizioni che saranno emanate dalla Direzione Nazionale e dalla Commissione Nazionale calcio per il settore giovanile.
- 11. Per la partecipazione delle società finaliste alle fasi nazionali, sarà prevista una tassa di iscrizione nonché una quota forfetaria di partecipazione alle spese. L'entità delle relative quote saranno comunicate a tempo debito da parte della Direzione Nazionale. Le spese di viaggio sono totalmente a carico delle società. Dal 1° settembre 2005 non e siste più il cartellino sportivo ACSI; assieme alla tessera associativa ACSI andrà esibito un documento di riconoscimento valido.

NORME INTEGRATIVE PER I CAMPIONATI ACSI

Durata delle gare:

- Per il calcio a 5: due tempi di 25 minuti con l'intervallo di 5 minuti. Regolamento di calcio a 5;
- Per il calcio a 7: due tempi di 25 minuti con l'intervallo di 5 minuti. Le regole principali sono le stesse del calcio a 11 giocatori, con le seguenti eccezioni:
- il numero di giocatori ammessi è di 7, il minimo per poter dare inizio o proseguire una gara è di 5 giocatori indistintamente dal ruolo;
- la regola del fuori gioco non viene applicata;
- la distanza minima a cui si devono attenere i difensori in un calcio di punizione (diretto o indiretto), rinvio dal fondo, calcio d'inizio o d'angolo e rigore è di 6 metri;
- la distanza del dischetto per il calcio di rigore è posta a 9 metri dalla linea di porta;
- in caso di punizione indiretta in area la distanza minima dalla porta è di 4 metri;
- ad ogni squadra è concesso una volta per tempo di interrompere il tempo a gioco fermo (time-out), richiamando l'attenzione dell'arbitro tramite il proprio Capitano o tramite il Dirigente Responsabile. La durata di ciascun time out è di 1 minuto e verrà concesso soltanto se la squadra è in possesso del pallone;
- la rimessa dal fondo potrà essere battuta da un qualsiasi punto dell'area di rigore, solo ed esclusivamente dal portiere;
 - per il calcio a 11: due tempi di 35 minuti ciascuno, con l'intervallo di 10 minuti. Regolamento nazionale di calcio a 11.
- 12. Al fine di garantire il buon andamento a tutte le fasi di campionati ACSI invitiamo i presidenti provinciali e le Commissioni calcio ACSI ad attenersi scrupolosamente alle suddette norme e al Regolamento Calcio (a cinque, a sette, a undici).
- 13. Dai vari campionati (calcio a undici, calcio a sette, calcio a cinque ed esordienti), i Comitati

provinciali dovranno trasmettere <u>tassativamente</u> ai rispettivi comitati regionali ed alla Direzione Nazionale la data d'inizio della manifestazione con i calendari e la classifica finale con il nome della vincitrice. Le società finaliste regionali dovranno inviare presso la sede della Direzione Nazionale l'elenco dei giocatori partecipanti alla fase nazionale entro e non oltre il **30 maggio.**

14. <u>La Commissione Nazionale calcio omologherà ed ammetterà alle fasi successive solo quei campionati in regola con la documentazione inviata alla Direzione Nazionale.</u>

N.B. La Direzione Nazionale e la Commissione calcio si riservano di apportare modifiche alle presenti norme.

Art. 3 - Partecipazione all'attività tesseramento dirigenti

Per partecipare all'attività ufficiale della C.N.C. le società devono rispettare le seguenti norme:

- 1) affiliarsi all'Associazione con le norme previste dal Regolamento;
- 2) tesserare i giocatori che intendono far partecipare alle gare con le norme previste dal Regolamento utilizzando il modulo per il tesseramento dei soci atleti (Mod. 1/tess.);
- 3) tesserare i dirigenti (con il minimo di tre), cui delegare compiti di rappresentanza durante lo svolgimento delle gare con le norme previste dal regolamento per il tesseramento degli atleti, ad eccezione della presentazione del certificato medico, che, invece, è obbligatorio per il tesseramento come "dirigente/atleta", per cui valgono anche le norme per il vincolo e lo svincolo previste al precedente articolo.
- 4) i tesserati "dirigenti" (non "dirigenti/atleti") possono essere svincolati in ogni momento con il semplice rilascio del nullaosta (in duplice copia) e del cartellino.

Art. 4 - L'anno sportivo

L'anno sportivo delle attività sportive dell' ACSI ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 5 - Campo di gioco e rimborsi spese arbitrali

Nel caso di tornei con gare tutti gli oneri derivanti dall'uso dei campi di gioco e dei rimborsi spese arbitrali sono a carico della società.

Art. 6 - Impraticabilità del campo di gioco

Il giudizio sulla impraticabilità del campo di gioco, per qualsiasi causa, spetta esclusivamente al direttore di gara, il quale, dopo aver provveduto alla identificazione dei giocatori secondo le norme del presente Regolamento, procederà alla constatazione del campo di gioco. Il giudizio dell'arbitro è insindacabile e vincolante a tutti gli effetti.

Art. 7 - Arbitri e assistenti

a) Le gare ufficiali, o comunque autorizzate, dovranno essere dirette da un arbitro dell' ACSI. In mancanza degli assistenti ufficiali le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro un giocatore od un dirigente regolarmente tesserato, al fine di svolgere la funzione di assistente di parte.

Non possono svolgere la funzione di assistente tesserati che abbiano età inferiore a quella minima prevista per i giocatori che partecipano alla gara.

Il tesserato, che abbia inizialmente svolto la funzione di assistente nel corso di una gara, non può prendere successivamente parte alla medesima come giocatore.

Per svolgere le funzioni di assistente il tesserato deve essere esente da provvedimenti disciplinari in corso, in quanto la funzione di assistente è considerata a tutti gli effetti partecipazione alla gara.

Per il calcio a cinque e a sette, una gara può essere disputata, iniziata o proseguita anche senza la presenza del secondo arbitro o assistente.

b) assenza dell'arbitro

Qualora l'arbitro designato per la gara non fosse presente sul campo entro i limiti di attesa stabiliti, le società potranno affidare la Direzione della gara ad un altro arbitro presente sul campo con priorità per quelli dell' ACSI, osservando le presenti norme:

- accordo delle società sul nominativo scelto;
- sorteggio a cura della società ospitante (o prima nominata) fra gli altri presenti sul campo, qualora non si fosse raggiunto l'accordo;
- la società che si rifiutasse di accettare quanto sopra stabilito sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti.
- c) per ogni gara le società dovranno presentare all'arbitro, almeno 15 minuti prima dell'inizio, la distinta in duplice copia degli atleti e dirigenti nonché le tessere ACSI vidimate dal Comitato provinciale di appartenenza per la stagione sportiva in corso, unitamente ad un documento di identità non scaduto. In mancanza di ciò l'atleta in difetto non potrà prendere parte alla manifestazione. Non sono ammesse dichiarazioni di responsabilità da parte del proprio dirigente per coloro che saranno sprovvisti di cartellino ACSI e/o documento d'identità.

Solo per l'Attività Ricreativa il giocatore che fosse temporaneamente sprovvisto della tessera suddetta può ugualmente partecipare alla gara, purché il Dirigente accompagnatore ufficiale della società attesti per iscritto (assumendosi ogni responsabilità) che il giocatore è regolarmente tesserato secondo le norme previste: in questo caso il giocatore dovrà essere identificato con uno dei documenti indicati all'art. 2 punto b/4.

Un giocatore non può prendere parte a più di una gara:

- nello stesso giorno solare per la categoria dilettanti;
- nelle 24 ore per le categorie giovanili.

Salvo che nelle fasi interregionali e nazionali.

d) dirigenti ammessi al terreno di gioco

Per le gare sono ammessi sul terreno di gioco, oltre ai giocatori nel numero consentito (titolari e riserve), solo le seguenti persone, purché regolarmente tesserate come "Dirigenti":

- Dirigente accompagnatore ufficiale;
- Allenatore;
- Massaggiatore;
- Dirigente addetto all'arbitro (solo per la squadra ospitante o prima nominata);
- Medico sociale (solo se in grado di attestare inequivocabilmente la propria qualifica).

Il Dirigente addetto all'arbitro (o, nel caso di sua mancanza, l'accompagnatore ufficiale) ha il compito di collaborare ed assistere il Direttore di Gara dal momento del suo arrivo sino a che non lascia il campo di gioco.

Oltre alle persone sopra elencate è ammesso al terreno di gioco un altro tesserato per espletare la funzione di assistente in assenza di quelli ufficiali.

Assenza per causa di forza maggiore

- a) Il termine massimo per la presentazione della squadra in campo (non per la consegna delle liste dei giocatori all'arbitro) è fissato in quindici minuti dopo l'ora di inizio ufficialmente stabilita per la gara. Le squadre che non si presentassero in campo entro tale termine saranno considerate rinunziatarie a tutti gli effetti.
- b) Le società dovranno presentare almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio della gara all'arbitro:
 - l'elenco in duplice copia dei giocatori partecipanti alla gara, dei dirigenti e di ogni altra persona avente diritto all'accesso sul terreno di gioco. Su tale elenco dovrà essere riportato per ogni atleta: il numero riportato sulla maglia, cognome e nome, chi ha la funzione di capitano e vice, il numero di tessera ACSI, il tipo di documento d'identità con relativo numero (allegata copia distinta gara/referto arbitrale per le tre discipline 5 – 7 – 11);
 - le tessere (o, quando consentito, i documenti di identificazione) riferenti alle persone specificate sulle note.
 - Gli atti ufficiali di cui sopra (depositati presso l'arbitro) potranno essere visionati dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale e dal Capitano della squadra avversaria alla presenza del Direttore di Gara stesso.
 - Tutti i giocatori ed i dirigenti ammessi al terreno di gioco debbono essere indicati sulle note ed identificati dal direttore di gara.
- c) Qualora una squadra non fosse presente sul campo nei termini stabiliti per causa di forza maggiore, la medesima dovrà preannunziare telegraficamente entro 24 ore dalla gara l'invio della documentazione comprovante le cause di forza maggiore; tale documentazione dovrà pervenire alla Commissione Calcio entro il quarto giorno successivo a quello della gara. Copia della documentazione dovrà essere inviata alla squadra avversaria e la ricevuta dell'invio dovrà essere allegata all'esposto in questione.
 - La società avversaria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello della gara. Le decisioni dell'organo competente in merito sono inappellabili.

Art. 9 - Svolgimento delle gare

- a) Una gara non può essere iniziata nel caso in cui la squadra si trovi ad avere meno di sette giocatori nel calcio a undici, meno di tre nel calcio a cinque e meno di cinque nel calcio a sette.
 - Una gara non potrà proseguire nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette giocatori nel calcio a undici, meno di tre nel calcio a cinque e meno di cinque nel calcio a sette.
 - Nel caso in cui una squadra inizia la gara con meno di undici giocatori regolamentari, essa sarà multata come stabilito all'art. 34.
- b) I giocatori devono indossare maglie contrassegnate sul dorso da un numero atto a contraddistinguerli; il capitano, inoltre, dovrà avere un bracciale di colore diverso dalla maglia in segno di identificazione. L'arbitro potrà, tuttavia, ammettere alla gara uno o più giocatori senza numero di maglia, purché ritenga di essere in grado di identificarli.
- c) Le squadre devono indossare maglie di colore diversi: nel caso in cui i colori siano confondibili, è fatto obbligo alla società prima nominata provvedere alla sostituzione delle maglie. Se per l'inosservanza di questa norma una gara non dovesse essere disputata, la società prima nominata subirà la perdita sportiva della gara per 0-3.
- d) Entrambe le squadre dovranno mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni in perfetta

efficienza: qualora, per l'inosservanza di questa norma, una delle società fosse responsabile dell'impossibilità di proseguire una gara, questa società subirà la perdita della gara per 0-3 o con l'eventuale miglior punteggio acquisito sul campo dall'altra squadra.

Per il calcio a cinque verrà utilizzato un pallone **a rimbalzo controllato**; esso dovrà avere una circonferenza massima di cm 64 e minima di 62, con un peso massimo di gr. 440 e minimo di gr. 400 e gonfiati con pressione pari a 0.4 – 0.6 atmosfere.

- e) E' consentito solo al capitano, a gioco fermo e/o a fine gara, rivolgersi all'arbitro, in modo civile e corretto, per eventuali chiarimenti.
 - E' vietato nel modo più assoluto a tutti i giocatori e dirigenti, compreso il capitano, interpellare gli assistenti, siano essi ufficiali che di parte.
 - E' dovere del Capitano coadiuvare l'arbitro per consentire il regolare svolgimento della gara, compreso il compito di evitare gesti di intemperanza dei giocatori della propria squadra.
 - E' consentito al Capitano fare le veci del Dirigente responsabile della squadra, qualora non sia presente sul campo alcun dirigente della stessa.
- f) Se durante lo svolgimento della gara si verificassero fatti od eventi ritenuti dall'arbitro pregiudizievoli per l'incolumità propria e/o degli assistenti e/o dei giocatori, potrà sospendere la gara oppure proseguire la gara "pro forma", ritenendola terminata al momento del verificarsi dei fatti succitati.

Sostituzioni:

- Per il calcio a 5 è consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante la gara. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro calciatore. Le sostituzioni sono libere, eccezion fatta per il portiere che dovrà avvenire con il consenso dell'arbitro e a gioco fermo;
- per il calcio a 7 è consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante la gara. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro calciatore. Le sostituzioni sono libere, eccezion fatta per il portiere che dovrà avvenire con il consenso dell'arbitro e a gioco fermo;
- per il calcio a 11 sono ammesse 7 (sette) sostituzioni senza distinzione di ruolo, le stesse sono definitive

Provvedimenti disciplinari:

- per il calcio a 5, il calciatore che subirà due ammonizioni o una espulsione diretta, verrà escluso dal campo (e non più rientrare per il resto della gara) e la propria squadra giocherà con un uomo in meno per 2 minuti a meno che la squadra avversaria non sigli una rete. La squalifica per la gara successiva è automatica, salvo maggiori sanzioni adottate dall'Organo Disciplinare;
- per il calcio a 7 e per il calcio a 11, il calciatore che subirà due ammonizioni o una espulsione diretta, verrà escluso dal campo (e non potrà più rientrare per il resto della gara). La squalifica per la gara successiva è automatica, salvo maggiori sanzioni adottate dall'Organo Disciplinare.

Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare:

- L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;
- la partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dal regolamento non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del Dirigente accompagnatore , lì dove non vi sia stato preventivamente autorizzato dalla Commissione calcio in via ufficiale;

 parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Il fallo di mano del portiere fuori dall'area determina ammonizione e non espulsione.

Il fallo da ultimo uomo in quanto tale, determina ammonizione e non espulsione, a meno che non si tratti di fallo grave, tale da meritare comunque espulsione diretta.

Art. 10 - Osservatori della commissione calcio

La Commissione Calcio può inviare sul campo, in veste di osservatore, persone da essa stessa incaricate, affinché riferiscano sull'andamento della gara, rimettendo alla Commissione Calcio una relazione di quanto da esse annotato.

Gli osservatori, in caso di necessità, debbono intervenire per assistere a tutelare il D.G., chiedendo la collaborazione dei dirigenti della società.

Art. 11 - Attività ufficiale e ricreativa

Sono considerati "attività ufficiale" i Campionati ed i Tornei indetti direttamente dalla Commissione Calcio ACSI.

Fanno parte *dell'attività ricreativa* non ufficiale tutte quelle manifestazioni indette da Società od Enti in collaborazione con la Commissione Calcio ACSI.

Per tale attività ricreativa la Società o l'Ente organizzatore deve presentare preventivamente alla Commissione Calcio, per la loro approvazione, le relative norme di partecipazione, che non dovranno discostarsi dalle linee generali del presente Regolamento.

Art. 12 - Campionati ufficiali articolazione

Le modalità di svolgimento dei Campionati (ad uno o più gironi, con gare di andata e ritorno saranno insindacabilmente stabilite dalla Commissione Calcio ACSI al termine delle iscrizioni. Tali modalità saranno comunicate alle Società sia all'atto della riunione precedente l'inizio del Campionato, sia mediante apposito Comunicato Ufficiale.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

La determinazione dell'ordine di classifica in caso di parità di due o più squadre al termine delle varie fasi del Campionato o Torneo è stabilita dai seguenti criteri applicati in ordine successivo:

- a) Punti nei confronti diretti:
- b) differenza reti nei confronti diretti;
- c) differenza reti generale;
- d) maggiore numero di reti segnate;
- e) penalità classifica disciplina/fair play
- f) sorteggio...

Se durante la lo svolgimento della Manifestazione si dovessero verificare problemi dettati da questioni atmosferiche o altro, tanto da rendere impossibile il proseguo delle gare, in una o tutte le discipline, e quindi non può verificarsi scontro diretto, a parità di gare disputate, la relativa classifica verrà bloccata con l'ultima gara ufficialmente disputata e verranno applicati i criteri in ordine progressivo. Detto provvedimento viene drasticamente adottato a causa della brevità di tempo a disposizione per svolgere altre gare.

Nelle gare ad eliminazione diretta (quarti di finale, semifinale, ecc.), per determinare una

vincente, qualora al termine dei tempi regolamentari vi fosse parità, saranno disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, per il calcio a undici, due tempi supplementari di 5' ciascuno, per il calcio a cinque e a sette. In caso di ulteriore parità saranno tirati i calci di rigore come segue:

Calcio a undici

- 1) l'arbitro sceglierà la porta verso la quale saranno battuti i calci di rigore;
- 2) l'arbitro sorteggerà la squadra che dovrà iniziare a battere i calci di rigore;
- 3) ciascuna squadra batterà alternativamente una serie di 5 calci di rigore eseguiti da cinque giocatori diversi, che saranno stati preventivamente indicati all'arbitro dal capitano della squadra in ordine di successione:
- 4) sono ammessi a battere i rigori solo i giocatori sul terreno di gioco al termine della gara: tra la fine dei tempi supplementari e l'inizio dei calci di rigore è ammessa la sostituzione del solo portiere;
- 5) risulterà vincente la squadra che al termine di detta serie di calci di rigore avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di risultato già acquisito prima della fine della serie completa, la serie stessa sarà interrotta:
- 6) in caso di ulteriore parità dopo questa prima serie, l'esecuzione dei calci di rigore sarà continuata fino a quando, a parità di tiri, una squadra si troverà in vantaggio. I calci di rigore di questa seconda serie ad oltranza saranno battuti da giocatori diversi ed un giocatore non potrà fare un secondo tiro fino a che tutti i giocatori non ne abbiano effettuato uno;
- 7) tutti i giocatori, durante l'esecuzione dei calci di rigore, debbono restare all'interno del perimetro di gioco ed esattamente all'interno del cerchio di centrocampo.

Calcio a cinque e a sette

- 1) Il primo arbitro sceglierà la porta verso la quale dovranno essere battuti i tiri;
- 2) sarà effettuato un sorteggio per decidere quale squadra effettuerà il primo tiro;
- 3) saranno calciati 5 tiri di rigore, alternando due squadre, da cinque diversi calciatori. I cinque calciatori dovranno essere indicati al primo arbitro dai capitani delle rispettive squadre, prima che i tiri siano effettuati, scelti tra i nominativi elencati sulla distinta presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara;
- 4) la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggior rispetto alla squadra avversaria è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima. Il capitano della squadra con il maggior numero di calciatori, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore, comunicherà all'arbitro i nomi dei giocatori che saranno in ogni caso esclusi dall'esecuzione dei tiri di rigore;
- 4) se al termine della serie di cinque rigori le squadre fossero ancora in parità, si procederà ad oltranza sempre alternativamente fino a quando una squadra avrà realizzato una rete più dell'altra a parità di tiri:
- 5) i calciatori che batteranno i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calciato i primi cinque tiri;
- 6) nessun calciatore espulso potrà prendere parte all'effettuazione dei tiri di rigore;
- 7) qualsiasi calciatore utilizzabile può sostituire il portiere;
- 8) durante l'esecuzione dei tiri di rigore tutti i calciatori dovranno sostare all'interno della superficie di gioco opposta a quella dove i tiri di rigore si stanno svolgendo. Il Secondo arbitro controllerà che questa norma venga rispettata.

Art. 13 - Calendario gare - Recuperi, anticipi, posticipi gare

a) Le gare si svolgeranno nei giorni e sui campi stabiliti dalla Commissione Calcio ACSI: provvederà insindacabilmente a distribuire le gare stesse sui vari campi disponibili.

Nel caso in cui una Società abbia a disposizione un proprio campo, essa è tenuta a dare tempestive comunicazioni alla Commissione Calcio almeno 4 giorni prima del giorno e dell'ora della gara: in

- ogni caso detta Società è pienamente responsabile della disponibilità del campo prefissato.
- b) Il recupero delle gare non iniziate, non terminate od annullate sarà effettuato, sentite le società interessate, nella data stabilita dalla Commissione Calcio. Il parere delle società, comunque, non è in alcun caso vincolante per la determinazione di tale data.
- c) Eventuali anticipi e posticipi delle gare, oltre ad essere preventivamente concordati tra le società interessate, devono ricevere l'approvazione della Commissione Calcio. Tale approvazione è subordinata ad eventuali criteri di natura organizzativa e tecnica (disponibilità di arbitri, esigenze, di classifica, ecc.). Le richieste di anticipo o posticipo devono pervenire per iscritto alla Commissione almeno 3 giorni prima della data stabilita per la gara in questione.

Art. 14 - Rinuncia e ritiro da campionati o tornei o da gare già iniziate

- a) Le Società che rinunciano ad una gara o si ritirano da una gara già iniziata subiscono le seguenti sanzioni:
 - 1) perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello conseguito sul campo, se più favorevole alla squadra avversaria;
 - 2) penalizzazione di un punto in classifica;
 - 3) applicazione delle ammende stabilite all'inizio di ogni anno sportivo dalla Commissione Calcio;
 - 4) esclusione dalla specifica classifica per la Coppa Disciplina/Fair Play: per quelle società che rinunciano alla gara dandone preavviso telegrafico almeno 48 ore prima della gara stessa, l'ammenda prevista al punto 3 sarà dimezzata. Nel caso in cui il preavviso non avvenga telegraficamente (od almeno per iscritto entro il termine sopra indicato) la rinuncia sarà considerata non preavvisata.
- b) le Società che per la terza volta rinunciano ad una gara o si ritirano da una gara già iniziata verranno escluse dal Campionato o Torneo e perderanno l'intero deposito cauzionale, con l'addebito delle eventuali spese sostenute dall' ACSI o dalla squadra avversaria per le gare non disputate.
- c) Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone d'andata tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore per la classifica, che verrà formata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria o esclusa.
- d) Qualora una Società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 0-3 in favore dell'altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

Art. 15 - I comunicati ufficiali

Tutte le notizie e comunicazioni riguardanti lo svolgimento dei Campionati o dei Tornei Ufficiali saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali che ne fanno testo.

I Comunicati Ufficiali sono a disposizione delle Società presso la sede della Commissione calcio ACSI. La Commissione calcio si solleva da ogni responsabilità per quanto riguarda la mancata visione, da parte della società, dei Comunicati Ufficiali e delle relative sanzioni disciplinari. In ogni caso fa testo l'originale del Comunicato presente presso l'ufficio della Commissione.

Art. 16 - Facoltà della Commissione Calcio

La Commissione Calcio che organizza ed indice i Campionati o Tornei ufficiali può in qualsiasi momento, per ragioni di opportunità tecnica o necessità organizzativa, modificare le date ed i campi di gara, dandone comunicazione per telegramma alle società interessate almeno 48 ore prima della gara.

Può, inoltre, modificare (sentiti gli organismi dirigenti preposti) le norme del presente regolamento (in via transitoria e/o definitiva), dandone comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

Art. 17 - Disposizioni di ordine economico

La Commissione Calcio ACSI, mediante apposito Comunicato Ufficiale all'inizio di ogni anno sportivo, provvederà a fissare l'entità delle seguenti tasse e sanzioni:

- 1) tasse di iscrizione ed affiliazione;
- 2) costo delle tessere ed affiliazione;
- 3) deposito cauzionale;
- 4) tasse relative ai reclami nelle varie istanze;
- 5) ammende relative alla rinuncia delle gare;
- 6) ammende:
- 7) noleggio campi e rimborsi arbitrali.

PARTE SECONDA LA DISCIPLINA E LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 18 - Organi di disciplina sportiva

Gli organi di disciplina dell' ACSI sono:

- a) i Giudici Sportivi, con competenza rispettivamente per i Campionati e Tornei organizzati nell'ambito provinciale;
- b) le Commissioni Disciplinari, con competenza rispettivamente per i Campionati e Tornei organizzati nell'ambito provinciale e regionale, che fungono altresì da Organi di seconda istanza per quello che riguarda i gravami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi;

Art. 19 - Competenze degli organi di disciplina

I Giudici Sportivi

- I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni (Campionati o Tornei), sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e di mezzi di prova (rapporto dell'arbitro, degli assistenti e dell'eventuale commissario di campo).
- 2) I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottata dall'arbitro o che siano dovuti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi.
- 3) I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare.
 - Il procedimento è instaurato:
- a) d'ufficio, e si svolge, essenzialmente, sulla base dei documenti ufficiali di gara (rapporti dell'arbitro, degli assistenti e dell'eventuale commissario di campo).
- b) su reclamo, che deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quelle in cui si è svolta la gara stessa.

Art. 20 - Le Commissioni Disciplinari

- 1) Le Commissioni Disciplinari provinciali giudicano in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi.
- Le Commissioni Disciplinari provinciali giudicano in prima istanza sui casi di illecito sportivo ed amministrativo, nonché sulle violazioni dello Statuto dell'ACSI e dell'Art. 36 del presente regolamento.
- 3) Le Commissioni Disciplinari regionali giudicano in prima istanza sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni regionali.
- 4) Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare.

Art. 21 - Doveri degli organi di disciplina

Gli organi di disciplina, ad eccezione del Giudice Sportivo Provinciale e della Commissione Giudicante Regionale possono ascoltare la Società ed i loro dirigenti e giocatori, allorché vi sia un reclamo avverso le decisioni delle varie istanze, ed il Responsabile dell'istanza che ha emesso il giudizio.

Dovranno, inoltre, nel caso di reclamo, mettere a conoscenza delle società gli atti ufficiali e, se nel caso, ordinare il confronto fra le parti interessate.

Art. 22 - Doveri della società

- a) Le società affiliate ed i dirigenti delle medesime sono soggetti all'osservanza delle norme regolamentari e degli statuti della Associazione.
- b) Le società ed i loro tesserati rispondono a tutti gli effetti delle inosservanze e dei comportamenti non conformi al presente regolamento.
- c) Le società hanno il dovere ed il diritto di segnalare alla Commissione Calcio competente ogni irregolarità od illecito che si verifichino nello svolgimento di una o più gare.
- d) L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le norme emanate dalla Commissione sui documenti ufficiali non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 23 - Sanzioni disciplinari

a) A carico delle Società

La società che si rende responsabile di situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita sportiva della gara per 0-3 o con il risultato più favorevole eventualmente conseguito sul campo. Tale sanzione può essere inflitta ad entrambe le squadre in caso di responsabilità comune.

La punizione sportiva sopra esposta è inflitta anche quando la società fa partecipare alla gara giocatori, dirigenti o assistente di parte che siano squalificati od inibiti o (solo per quanto concerne i giocatori) non abbiano titolo a partecipare alla gara. Nel caso in cui svolgano le funzioni di dirigenti o assistenti di parte, persone che non abbiano titolo a detta funzione, la gara verrà regolarmente omologata, ma verranno puniti per detto fatto il Dirigente Responsabile od il Capitano della squadra ove manchi il dirigente stesso.

Comportano, inoltre, la perdita sportiva della 2^gara le seguenti infrazioni:

 atleta che prende parte a più di una gara nello stesso giorno solare per la categoria Dilettanti, o nelle 24 ore per le altre ad eccezione delle fasi interregionali e/o nazionali poiché trattasi di manifestazioni che hanno una durata breve;

Le infrazioni, le inadempienze e le irregolarità che comportino comunque una violazione delle norme del presente Regolamento, prevedono, secondo la gravità delle infrazioni medesime, le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione o deplorazione;
- 2) ammenda:
- 3) ammenda con diffida;
- 4) perdita della gara;
- 5) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- 6) esclusione dal campionato o torneo ufficiale;
- 7) esclusione a tempo determinato;
- 8) radiazione.
- b) a carico di dirigenti e giocatori tesserati
 - 1) ammonizione (atleti) deplorazione (dirigenti);
 - 2) ammonizione con diffida (atleti);
 - 3) squalifica per una o più giornate di gara ed a tempo determinato (atleti);
 - 4) inibizione a tempo determinato a svolgere qualsiasi attività (dirigenti);
 - 5) ritiro della tessera in via definitiva (atleti e dirigenti).
 - I giocatori che risultano tesserati per più di una società nel medesimo anno sportivo vengono squalificati per sei mesi.
 - I giocatori che prendono parte ad una gara non avendone titolo legittimo a parteciparvi subiscono una squalifica da tre a sei mesi.
 - In caso di doppio tesseramento di un giocatore sarà considerato come unico valido quello recante la data anteriore.

Art. 24 - Sospensione cautelare

Gli organi di disciplina possono disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività a carico dei tesserati nei cui confronti è in corso un provvedimento disciplinare. Tale provvedimento può essere preso anche nei confronti del giocatore facente funzioni di Capitano, in caso di incidenti di particolare gravità, al fine di individuare eventuali responsabilità di altri tesserati non identificati dall'arbitro.

La sospensione cautelare ha la durata di un mese, salvo rinnovo deciso dall'organo disciplinare competente.

Art. 25 - Esecuzione delle sanzioni

- a) Le sanzioni inflitte che comportino squalifiche od inibizioni dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto al seguente Art. 26 del presente Regolamento.
- b) Il tesserato colpito da sanzione di squalifica per una o più giornate deve scontarle nelle gare ufficiali del Campionato o Torneo a cui partecipa la squadra nella quale ha commesso l'infrazione; le squalifiche e le inibizioni a tempo sono valide per ogni tipo di attività gestito dalla Commissione Calcio ACSI.
- c) Qualora le sanzioni di squalifica od inibizione non possano essere scontate completamente nel Campionato o Torneo Ufficiale in corso o nell'annata sportiva in cui sono state inflitte, dovranno essere terminate di scontare nel Campionato o Torneo Ufficiale immediatamente successivo o

- nell'anno sportivo seguente.
- d) Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
- e) Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

Art. 26 - Automatismo delle sanzioni

I giocatori espulsi dal campo nel corso di una gara (od a cui sia stato comunicato di ritenersi espulsi al termine di una gara) sono automaticamente squalificati per la gara successiva, salvo poi, maggiori sanzioni che potranno essere adottate dall'organo disciplinare.

Art. 27 - Non impugnabilità delle sanzioni

Non sono impugnabili i provvedimenti di prima istanza qui di seguito indicati:

- a) ammonizioni, deplorazioni;
- b) ammonizioni con diffida;
- c) squalifiche fino a due gare od inibizioni fino a quindici giorni;
- d) ammende per la rinuncia alla gara, per mancanza dei palloni regolamentari, per ritardo della presentazione delle note o della squadra in campo.

Le sanzioni sopra esposte non possono essere impugnate di fronte a qualsiasi organo della Commissione, salvo che per ricorso d'urgenza (vedi art. 30) nel caso di evidenti comprovati errori di persona, e sono immediatamente esecutivi.

Art. 28 - Squalifica per somma di ammonizioni

Per tutti i Campionati o Tornei vale la norma secondo la quale la terza ammonizione porta automaticamente alla squalifica per una giornata di gara ed avrà effetto solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul C.U.; i giocatori "ammoniti con diffida" (cioè dopo la seconda ammonizione) che dovessero, in seguito, incorrere in una espulsione nel corso di una gara, subiranno una squalifica minima di due gare.

Per le finali regionali, interregionali e nazionali, la terza ammonizione porta automaticamente alla squalifica per una giornata di gara, salvo maggiori sanzioni.

I provvedimenti disciplinari non vengono mai azzerati, anche prima di eventuali semifinali e finali.

Art. 29 - Reclami

Non sono ammessi reclami su fatti di natura tecnica o sul giudizio tecnico-disciplinare adottato dall'arbitro sul campo, compreso il giudizio sulla praticabilità del campo stesso e sulla visibilità.

a) Procedimento di prima istanza - (avverso la regolarità della gara).
I reclami devono essere preannunziati per iscritto a firma del dirigente accompagnatore ufficiale (o del Capitano, ove tale dirigente non sia presente) all'arbitro al termine della gara a cui il reclamo si riferisce od a mezzo comunicazione telegrafica alla Commissione Calcio ACSI entro le 24 ore successive alla gara. A seguito del preannunzio la Società reclamante dovrà far pervenire al Giudice Sportivo della Commissione Calcio Provinciale la documentazione completa entro cinque giorni

dalla data della gara. Copia del reclamo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla società avversaria e la ricevuta di detta raccomandata dovrà essere allegata alla documentazione del reclamo, unitamente all'importo della relativa tassa-reclamo.

Tutti i reclami devono essere firmati da un legale rappresentante della società.

La documentazione dovrà essere consegnata a mano negli uffici della Commissione od essere spedita a mezzo lettera raccomandata entro il predetto termine di cinque giorni, nei quali non vanno conteggiati i giorni festivi.

b) Procedimento di seconda istanza

- 1. avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società possono presentare reclamo alle Commissioni Disciplinari aventi giurisdizione per i Campionati di competenza.
- 2. il reclamo deve essere proposto e motivato entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare.
- 3. il reclamo deve essere consegnato a mano od inviato a mezzo lettera raccomandata accompagnato dalla relativa tassa.
- 4. nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione dei documenti ufficiali.

c) Procedimento di ultima istanza.

- 1. avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari provinciali e regionali è ammesso il reclamo alla Commissione Nazionale Calcio ACSI.
- 2. per i reclami alla Commissione Nazionale valgono le stesse clausole dei paragrafi precedenti e devono essere inviati alla sede della Commissione stessa.

Le copie dei reclami di seconda e ultima istanza devono essere obbligatoriamente inviate, pena la nullità, anche alla Commissione Calcio Provinciale di competenza; per quelli di ultima istanza la copia deve essere inviata, sempre pena la nullità, anche alla Commissione Calcio Regionale di competenza. Tutti i reclami, per essere presi in considerazione, devono rispettare le norme previste, contrariamente saranno respinti per vizio di forma.

Tutti i reclami devono essere documentati a cura della società reclamante, fornendo tutti i documenti od altri idonei mezzi di prova attestanti l'irregolarità commessa dalla società colpevole; in mancanza della necessaria documentazione i reclami verranno respinti.

Art. 30 - Reclami con procedura d'urgenza

Per le sole fasi di appello è prevista la procedura di urgenza per i reclami, che possono vertere anche sui provvedimenti non impugnabili a norma dell'Art. 27, ma nei casi previsti tassativamente dall'articolo stesso.

La procedura è la seguente:

- invio della documentazione come da Art. 29 punti b) e c), ma entro il termine perentorio di giorni due dalla data di pubblicazione del C.U. a cui si riferisce;
- tassa reclamo di importo triplo rispetto a quella prevista per i reclami in via ordinaria.

Art. 31 - Tassa reclamo

Le tasse che devono sempre accompagnare i reclami all'atto della presentazione dei reclami stessi sono fissate all'inizio di ogni anno sportivo in apposito C.U. a cura della Commissione Calcio ACSI.

I reclami accolti, anche solo parzialmente, danno diritto alla restituzione della tassa-reclamo: per quelli respinti la tassa viene incamerata, dalla Commissione Calcio.

Art. 32 - Prelievi coattivi

Le società dovranno reintegrare immediatamente il deposito cauzionale non appena questo, per qualsiasi ragione, sia stato intaccato nella misura del 50%.

In caso contrario, nella prima gara utile, la Commissione Calcio provvederà al "prelievo coattivo" tramite l'arbitro prima dell'inizio della gara stessa. Nel caso di mancato pagamento, l'arbitro non darà inizio alla gara e la società verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti.

In ogni caso la società debitrice verrà avvisata dell'applicazione del prelievo coattivo almeno due giorni prima della gara a cui il prelievo si riferisce.

Art. 33 – Regolamenti e penalità per la Coppa Disciplina/Fair Play

Tipo di sanzione	Punti penalizzazione	
ammonizione, deplorazione		1
ammonizione con diffida		2
squalifica (per ciascuna giornata)		3
squalifica od inibizione a tempo:	fino a 7 giorni	3
espulsione		4
da 7 a 15 giorni		6
da 16 a 24 giorni		12
da 25 a 30 giorni		25
da 31 a 59 giorni		30
da 2 a 6 mesi		35
da 6 a 12 mesi		40
oltre 12 mesi	•	esclusione dalla coppa

b) a carico di Società:

ammonizione, deplorazione	3
ammenda per inadempienze regolamentari (mancanza pallone, ritardo, note, ecc.)	
ammenda per comportamento scorretto del pubblico	9
ammenda per comportamento scorretto tesserati	20
ammenda per numero giocatori inferiore	20
ammende per rinuncia o ritiro da una gara esclusione da	alla coppa

Art. 34 - Pagamento delle ammende

Tutte le ammende comminate alle società dovranno essere pagate alla Commissione Calcio entro sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, che riporta dette sanzioni. Trascorso tale termine si procederà al prelievo coattivo da parte dell'arbitro come da art. 31.

Art. 35 - Doveri ed obblighi generali

Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme emanate devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Art. 36 - Rinvio ad altra normativa

Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni del presente Regolamento e non in contrasto con esso, vigono lo Statuto e il Regolamento Organico dell' ACSI, il Regolamento di Gioco e delle Carte Federali della FIGC per quanto compatibili.